

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**PARERE**  
**N. 02/15**  
**D.D. 30.01.2015**

**Oggetto:**

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Monfalcone.

Variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 76 del 19.11.2014,  
integrata con del. C.C. n. 85 del 11.12.2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

**PREMESSE AMMINISTRATIVE**

Il Comune di Monfalcone ha adottato la Variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della LR 5/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 17.10.2013.

La Giunta regionale, con delibera n. 1859 del 10.10.2014, ha ritenuto di esprimere su detta Variante alcune riserve vincolanti, facendo propri il parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 040/14 del 06.10.2014 nonché il rilievo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia - nell'ottavo paragrafo della nota n. 7660 del 23.07.2014.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della Variante in questione, entro i termini di deposito previsti per legge, è stata presentata un'opposizione.

Il Comune di Monfalcone ha approvato la Variante n. 47 al PRGC con deliberazione consiliare n. 76 del 19.11.2014, integrata con deliberazione consiliare n. 85 del 11.12.2014.

Con tali deliberazioni sono state introdotte modifiche derivanti dal recepimento delle riserve regionali, del parere della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna (Servizio valutazione impatto ambientale) in merito alla Valutazione d'incidenza e dell'osservazione del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia), mentre l'opposizione presentata non è stata accolta dal Consiglio comunale.

Le deliberazioni consiliari di approvazione n. 76/2014 e n. 85/2014 e la relativa documentazione tecnica sono pervenute al Servizio pianificazione territoriale in date 28.11.2014 e 17.12.2014.

Gli elementi della Variante al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, in accoglimento delle riserve regionali e del parere in merito alla Valutazione d'incidenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio valutazione impatto ambientale, consistono in:

Elaborati non materialmente allegati conservati nella piattaforma digitale del Comune

Zonizzazione vigente

Zonizzazione di progetto

Relazione geologica

Rapporto ambientale

Elaborati allegati

Relazione illustrativa

Norme tecniche di attuazione.

## **ESAME DELLA VARIANTE APPROVATA**

Contenuto della riserva n. 1

Si formula una specifica riserva ai sensi dell'art. 12 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 (Regolamento della LR 5/2007) finalizzata alla dimostrazione della compatibilità delle scelte della Variante n. 47 con le previsioni del livello strutturale-strategico del vigente PTI del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

*Il Comune controdeduce alla riserva con un'articolata disamina relativa alla successione degli atti relativi al PRGC e al PTI (in particolare in riferimento al tracciato viabilistico di accesso alla Fincantieri e alla delimitazione dei piani operativi attuativi - POA) da cui si ricava che tutte le modifiche introdotte dalla Variante in esame (in particolare in rapporto con il "Livello strutturale strategico" del PTI) per l'Amministrazione comunale sono compatibili con lo stesso PTI.*

*A ulteriore riprova di tale attestazione di compatibilità il Comune ha raggiunto le intese con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone che condivide "in toto" la posizione comunale.*

*L'Allegato 3 alla delibera n. 76 del 19.11.2014 inerente le intese, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 13, della LR 5/2007, tra l'Amministrazione comunale di Monfalcone ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, infatti, conferma la condivisione dei due Enti relativamente alla compatibilità urbanistica tra le previsioni della Variante al PRGC in oggetto e quelle del PTI di livello strutturale strategico.*

*In tale documento il Consorzio, visto ed esaminato l'elaborato di controdeduzione alle riserve regionali (Allegato 4) predisposto dal Comune di Monfalcone, ne condivide le motivazioni che hanno portato al non recepimento delle riserve nn. 1 e 2.*

*In conclusione i due Enti dichiarano d'intesa che le previsioni della Variante n. 47 in esame sono compatibili con gli obiettivi generali e specifici, di carattere urbanistico, contenuti nel Piano territoriale infraregionale vigente.*

Verifica del superamento della riserva

Ribadito che la riserva era finalizzata alla dimostrazione della compatibilità delle scelte della Variante con le previsioni del livello strutturale-strategico del vigente PTI del Consorzio e quindi non chiedeva alcun recepimento, si dà atto dell'attestazione di compatibilità tra le previsioni della Variante e quelle del PTI, espressa congiuntamente dal Comune di Monfalcone e dal Consorzio attraverso l'intesa raggiunta ai sensi dell'art. 63 bis, co. 13, della LR 5/2007.

Sulla base di tale attestazione di compatibilità si può ritenere che la riserva n. 1 sia superata.

### Contenuto della riserva n. 2

Posto che l'art. 12, co. 7, del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008 prevede che fino all'adozione dei PTI i Comuni possano provvedere direttamente alla formazione di PAC, si ritiene necessario che sia stralciata la possibilità di attuare la zona D1 anche con PAC di iniziativa privata.

Ne consegue che la previsione di una convenzione tra privato e Comune, prevista al co. 15a.6.1 dell'art. 14 delle norme di attuazione, e i relativi contenuti vanno stralciati.

### Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

*Il Comune controdeduce mettendo in evidenza che la previsione normativa (possibilità di attuazione mediante piano attuativo privato o pubblico) introdotta nella Variante riproduce quanto già previsto dal PRGC vigente per le zone D1. Quindi per non creare disparità di attuazione tra le diverse sottozone D1 non intende recepire la riserva mantenendo la possibilità di attuare le previsioni nella zona D1/e anche attraverso la predisposizione di un PAC di iniziativa privata.*

### Verifica del superamento della riserva

Pur prendendo atto delle specificazioni comunali e riconoscendo che effettivamente la normativa vigente, in via generale, ammette la possibilità di attuare le previsioni nella zona D1 anche attraverso la predisposizione di piani attuativi d'iniziativa privata, si ritiene che la riserva n. 2 non sia comunque superata.

Si considera, infatti, che seppure la normativa vigente del PRGC contempli una fattispecie attuativa non espressamente prevista dalla legge e pertanto, di fatto, non applicabile, ciò non legittima il Comune a riproporre per la nuova zona D1/e (introdotta dalla presente Variante) detta modalità attuativa.

Come già espresso nella riserva, si ribadisce che, in base all'art. 3 della LR 3/1999 e s.m.i., ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di Enti pubblici economici, sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali, limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali (Zone D1).

Tale funzione è esplicitata, in base all'art. 14 della LR 5/2007, attraverso Piani territoriali infraregionali (PTI), secondo le procedure stabilite dal Regolamento (D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008) della medesima legge.

Ne discende che la funzione di pianificazione del territorio, all'interno dei suddetti ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale, è svolta esclusivamente attraverso lo strumento del PTI.

A fronte di tale disposizione, va peraltro ricordato che, ai sensi l'art. 12, co. 7, del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008, fino all'adozione dei PTI di cui sopra i Comuni possano provvedere direttamente alla formazione di PAC.

Ferma restando quindi la previsione generale delle modalità attuative nella zona D1 contenuta nell'art. 14, co. 11.2, del vigente PRGC, non oggetto della presente Variante (peraltro attuabili solo nei limiti delle norme sopra richiamate), si ritiene comunque necessario stralciare la possibilità di attuare le previsioni della nuova zona D1/e attraverso PAC di iniziativa privata.

Relativamente alla convenzione prevista al co. 15a.6 "Contenuti specifici per il Piano attuativo" dell'art. 14 delle norme di attuazione, si ritiene che tale convenzione non possa che essere riferibile ad un piano attuativo predisposto dal Comune in base alla norma sopra richiamata.

Conseguentemente vanno introdotte le seguenti modifiche all'art. 14 - Agglomerati industriali di interesse regionale, punto 15a "Sottozona D1/e zona Bacino di Panzano Nord":

- al co. 15a.2, dopo le parole «*Si procede previa approvazione di PAC di iniziativa pubblica*», sono stralciate le parole «*o privata*».

### Contenuto della riserva n. 3

Si chiede al Comune di fornire uno specifico chiarimento relativo alla assenza di modifica di destinazione d'uso delle aree percorse da incendio nel periodo di divieto definito dalla vigente normativa in materia di incendi boschivi.

### Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

*Il Comune controdeduce precisando che le zone boscate localizzate nella zona S5e (parco urbano), di fatto, non esistono, poiché è stato realizzato un giardino in attuazione del Contratto di quartiere di Panzano.*

*Per quanto riguarda le zone boscate a cavallo della bretella di collegamento tra via dei Canneti e via dell'Agraria, ricadenti in zona S5e, il Comune precisa che in virtù della Legge 353/2000 e soprattutto delle disposizioni della LR 8/1977, la Direzione regionale competente potrà autorizzare l'esecuzione dell'opera pubblica da parte di FVG Strade.*

*Per quanto riguarda la parte boscata ricadente nella zona D1/e, introdotta dalla Variante, il Comune precisa che non si tratta di modifica di destinazione d'uso in quanto già precedentemente era classificata D1d.*

*Infine, in merito alla modifica da zona S5e a zona D1/e, il Comune precisa che contrariamente a quanto illustrato nella Relazione della Variante adottata, ancorché percorsa da incendio, non si tratta di una zona boscata e pertanto non sono applicabili le disposizioni della LR 8/1977.*

*Il Comune alla luce di quanto specificato provvede a modificare la Relazione illustrativa della Variante e i relativi grafici che evidenziano le aree percorse da incendio.*

#### Verifica del superamento della riserva

Si dà atto delle specificazioni predisposte dal Comune che attestano che le previsioni della Variante in oggetto sono rispondenti alle disposizioni della LR 8/1977 e della Legge 353/2000 e, preso atto dell'impegno dell'Amministrazione comunale al loro rispetto nelle successive fasi attuative, la riserva n. 3 si può considerare superata.

Riserva vincolante in conseguenza dell'osservazione formulata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 7660 del 23.07.2014

#### Verifica del superamento della riserva

Con la deliberazione consiliare n. 85 del 11.12.2014 è stato recepito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia - Soprintendenza per i beni archeologici, espresso con nota prot. n. 7660 del 23.07.2014.

In particolare il Comune di Monfalcone ha integrato l'art. 14, co. 15a7, e l'art. 11, co. 5.5, delle norme di attuazione, secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza stessa.

Pertanto, sulla base delle integrazioni normative sopra richiamate, il rilievo della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, espresso con nota prot. n. 7660 del 23.07.2014, è superato.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nel precedente paragrafo "Esame della variante approvata", la Variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Monfalcone, approvata con la deliberazione consiliare n. 76 del 19.11.2014, integrata con la deliberazione consiliare n. 85 del 11.12.2014, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle modifiche sotto evidenziate.

Sono introdotte le seguenti modifiche all'art. 14 - Agglomerati industriali di interesse regionale, punto 15a "Sottozona D1/e zona Bacino di Panzano Nord":

- al co. 15a.2, dopo le parole «*Si procede previa approvazione di PAC di iniziativa pubblica*», sono stralciate le parole «*o privata*».

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE